



**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- | | |
|-------|--|
| VISTI | il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il <i>“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”</i> ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante <i>“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”</i> ; |
| VISTA | la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante <i>“Modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza”</i> ; |
| VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante <i>“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”</i> ; |
| VISTA | la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante <i>“Istituzione del servizio sanitario nazionale”</i> ; |
| VISTA | la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il <i>“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”</i> ; |
| VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante <i>“Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”</i> ; |
| VISTO | il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante <i>“Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”</i> , e, in particolare, l’articolo 8, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; |
| VISTA | il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante <i>“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”</i> e, in particolare, l’articolo 33; |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*, e, in particolare, l’articolo 26;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359, recante *“Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria”*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l’articolo 3, commi 6 e 7;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, ed, in particolare, l’articolo 46, comma 1, nel quale è previsto che l’accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 35, commi 3, 4 e 5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l’articolo 37, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante “*Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa*” e, in particolare, l’articolo 9, commi 1, lettera b), e 1-ter;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*”, e in particolare l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera ttt-ter), che prevede, tra l’altro, che non si applichi, fino al 2026, alcun limite di età a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e l’articolo 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare l’articolo 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni all’predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 9-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

bis, comma 1, lettera i), introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, contenente il *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante *"Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante *"Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* ed, in particolare, l'articolo 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente *"Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 13 luglio 2018, n. 103, *"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998, recante “*Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, la Tabella B;
- VISTO il decreto del Ministro della Sanità 31 gennaio 1998, recante “*Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’Allegato;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante “*Determinazioni delle classi di laurea magistrale*” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante “*Disciplina dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di stato*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l’anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
- VISTO il proprio decreto in pari data recante determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 17 luglio 2018;
- CONSIDERATA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 medici della Polizia di Stato;

DECRETA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di **40 medici** della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, per le seguenti specializzazioni:
 - a) Medicina del lavoro: **10 posti**;
 - b) Medicina legale: **9 posti**;
 - c) Cardiologia: **3 posti**;
 - d) Ortopedia: **3 posti**;
 - e) Medicina interna, ovvero specializzazioni equipollenti o affini ai sensi, rispettivamente, della Tabella B del decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, e dell'Allegato al decreto del Ministro della Sanità del 31 gennaio 1998: **3 posti**;
 - f) Oculistica/Oftalmologia: **2 posti**;
 - g) Anestesia e rianimazione: **2 posti**;
 - h) Patologia clinica: **2 posti**;
 - i) Psichiatria: **2 posti**;
 - l) Neurologia: **1 posto**;
 - m) Medicina dello Sport: **1 posto**;
 - n) Otorinolaringoiatria: **1 posto**;
 - o) Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ovvero specializzazioni equipollenti o affini ai sensi, rispettivamente, della Tabella B del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, e dell'Allegato al decreto del Ministro della Sanità 31 gennaio 1998, ad eccezione di Cardiologia e Medicina interna: **1 posto**.
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1, **4 posti** sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici – settore sanitario, nonché del ruolo direttivo tecnico – settore sanitario della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. *ttt-ter*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e **4 posti** sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del medesimo articolo.

ART. 2

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei 40 posti, di cui all'articolo 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- A. **10 posti** al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;
 - B. **1 posto** agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'articolo 1005 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - C. **1 posto** a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 1, comma 2, del presente bando, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) possesso delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 - d) non aver compiuto il 35° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d'età per il personale appartenente alla Polizia di Stato;
 - e) essere in possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l'idoneità attitudinale per l'accesso alle citate carriere;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- f) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto per il posto per cui si concorre, conseguiti presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato;
- g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
- h) essere iscritti all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando;
- l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelatamente dal servizio a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni del successivo articolo 94.

4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1, ad eccezione del possesso del diploma di specializzazione, che può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o, se sarà disposta, della prova preselettiva che la precederà, nonché dell'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.

5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

ART. 4

Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "Concorso pubblico").

A quest'ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

- a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
- b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 1) “Desktop” – si accede con *pc* a cui è collegato un lettore di *smart card contactless* per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE”;
 - 2) “Mobile” – si accede da *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell’app “Cie ID” e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
 - 3) “Desktop con *smartphone*” – si accede da *pc* e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di *smart card contactless*, l’utente potrà utilizzare il proprio *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell’app “Cie ID”
2. Una volta completata la suddetta procedura *online*, il candidato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (*corporate*) una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà dichiarare:
- a) il cognome ed il nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (*corporate*) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana;
 - f) la specializzazione per cui concorre;
 - g) se concorre per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto in cui presta servizio;
 - h) se concorre per i posti riservati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera A);
 - i) se concorre per i posti riservati di cui all’articolo 2, comma 1, lettere B) e C);
 - l) il diploma di laurea in medicina e chirurgia richiesto per la partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’Università della Repubblica italiana o dell’Istituto universitario equiparato che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura *online*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- m) di essere abilitato all'esercizio della professione medica, indicando i relativi estremi;
- n) di essere iscritto o di aver presentato la domanda per l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando in tal senso i relativi estremi;
- o) il titolo di specializzazione conseguito o da conseguire, entro la prima prova concorsuale, richiesto per il posto per cui concorre;
- p) se sia iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- q) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
- r) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelatamente dal servizio a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- s) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
- t) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nella carriera dei medici di Polizia;
- u) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- v) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando;
- z) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata con apposita comunicazione al Servizio Concorsi della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it, a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.

7. L'Amministrazione non è responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composta da due medici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La Commissione è altresì integrata da un docente universitario, o da un medico di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua inglese e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

4. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, nonché i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per esserne nominato Presidente o componente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli artt. 11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 6

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

- prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo articolo 7;
- accertamenti psico-fisici;
- accertamento attitudinale;
- prove scritte;
- valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato almeno le prove scritte;
- prova orale.

2. L'Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.

3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dal concorso.

4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'articolo 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di ogni altra indicazione prevista dalla normativa applicabile nel corso della procedura concorsuale, di cui sarà data tempestiva notizia sulla pagina del concorso, raggiungibile dal sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.

ART. 7

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un questionario, articolato in 200 domande con risposta a scelta multipla, 40 per ciascuna delle materie seguenti: patologia, clinica e biochimica clinica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria.
3. Le modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi sono stabilite dall'articolo 9 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 7 febbraio 2022.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati contenente i 5.000 quesiti che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.

ART. 8

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. L'eventuale prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all'articolo 7, comma 4.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le "Disposizioni per l'espletamento" della prova stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it>.
5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati ai successivi accertamenti psico-fisico ed attitudinali 400 candidati, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, secondo le modalità pubblicate sul sito web istituzionale, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 10

Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. La sede, il diario e le modalità di convocazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai suddetti accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 11

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati convocati secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle "Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici" da pubblicare sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
4. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
 - certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
 - esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
 - esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
 - 1 esame emocromocitometrico con formula;
 - 2 esame chimico e microscopico delle urine;
 - 3 creatininemia;
 - 4 gamma GT;
 - 5 glicemia;
 - 6 GOT (AST);
 - 7 GPT (ALT);
 - 8 HbsAg;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

9 Anti HbsAg;

10 Anti Hbc;

11 Anti HCV;

12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

5. La Commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.

6. Costituiscono cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all'articolo 3, comma 7-*quinquies*, del citato d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell'articolo 3 e nella tabella 1 allegata al citato d.m. 198/2003.

7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, che sarà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 12

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli appartenenti alla Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta Commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
6. Il giudizio della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso in caso di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle "*Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali*" da pubblicare sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

ART. 13

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, una di carattere "generale" ed una "specialistica", della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
 - a) prova scritta di carattere "generale": patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

b) prova scritta “specialistica”: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione previste dal presente bando.

3. La Commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) per ciascuna prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; medicina legale e antropologia criminale; medicina del lavoro e protezione antinfortunistica; igiene e medicina preventiva.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.
7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).

ART. 14

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come da diario che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 7 marzo 2022. Quest'ultima pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 15

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmettenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

ART.16

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
 - a) laurea in medicina e chirurgia:
 - 1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5;
 - 2) 110 con lode: punti 6;
 - b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50;
 - c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;
 - d) specializzazione indicata come requisito per la partecipazione al concorso:
 - 1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni punto, fino ad un massimo di 5 punti;
 - 2) 70/70 con lode: punti 6;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici, fino a punti 2;
 - f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
 - g) master universitario, fino a punti 1;
 - h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60;
 - i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90;
 - l) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere i citati documenti mediante la propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

ART.17

Svolgimento della prova orale

1. L'ammissione alla prova d'esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

ART. 18

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.

ART. 19

Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame scritte e orali la Commissione elabora una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto conseguito nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate la graduatoria generale e le graduatorie di merito per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione, eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori i restanti candidati, seguendo l'ordine della graduatoria generale.
3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste dall'articolo 2 del presente bando, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 20

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei medici

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 334/2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli artt. 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334/2000.

ART. 21

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre Amministrazioni Pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformità alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell'articolo 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 22

Accesso ai documenti amministrativi

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it.
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it.
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it.

ART. 23

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed esami”, nonché sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
2. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19 e secondo quanto previsto dall'articolo 259 del citato d.l. n. 34/2020 può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed esami”, nonché sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.

ART. 24

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed esami”, nonché sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al *Codice del processo*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 28 DIC, 2021

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini

DICHIARA

Il Medico di fiducia
(firma, timbro, codice regionale)